



L'AMMINISTRAZIONE COMUNICA

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI SARONNO

IL SINDACO

VISTO che nel corso dell'anno 2013, il valore limite di 50 microgrammi per metro cubo del particolato atmosferico definito PM_{10} è stato superato per 31 giorni, dato aggiornato al 28 ottobre 2013. Come risulta dai dati rilevati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia

CONSIDERATO che il D. L.vo 13 agosto 2010 n. 155 prevede il limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo di PM_{10} da non superare più di 35 volte per anno

RITENUTO quindi che le suddette rilevazioni siano già indicative del probabile superamento dei valori limite della qualità dell'aria anche nel corso del prosieguo del periodo invernale

CONSIDERATO che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, stimano che il persistere delle alte concentrazioni dell'inquinante atmosferico PM_{10} si rivela pregiudiziale per la salute

CONSIDERATA inoltre, la necessità di adeguarsi a quanto previsto dal D. L.vo 13 agosto 2010 n. 155 – Attuazione della direttiva 2008/50/CE – che ha stabilito, tra l'altro, relativamente e determinati inquinanti, i valori limite e le soglie di allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti

ATTESO in particolare che per l'inquinante in argomento, il succitato decreto ha stabilito il limite annuale di superamento della soglia giornaliera nella misura massima di n. 35 giorni

RITENUTO pertanto opportuno, per la tutela della salute pubblica, adottare strumenti di carattere contingibile ed urgente con l'obiettivo di abbassare le soglie di criticità prevedendo misure maggiormente restrittive di quelle in vigore

VISTE le Ordinanze Sindacali n. 297 del 15/11/2012 e n. 17 del 10/01/2012

VISTO l'art. 4 del D. L.vo 13 agosto 2010 n. 155

VISTI gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.

VISTA la L. R. 11 dicembre 2006 n. 24

VISTO il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 T.U.LL.SS.

VISTO l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833

VISTO l'art. 12 della L. R. 26 ottobre 1981 n. 64

VISTI gli artt. 7bis e 50 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

VISTO l'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

ORDINA

Nel periodo compreso tra l'emanazione della presente ordinanza ed il 15 aprile 2014:

- 1) **La riduzione della temperatura ambiente interno a 20°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i., con le sigle E1 (Edifici adibiti a residenza ed assimilabili), E2 (Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili), E4 (Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto ed assimilabili), E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili)
- 2) **La riduzione della temperatura ambiente interno a 18°C** negli edifici classificati dal sopra citato decreto con la sigla E8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili)
- 3) **Il divieto, negli edifici classificati dal sopra citato decreto con la sigla E5, di utilizzo di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni ed il conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte e gli ingressi direttamente posti verso l'esterno degli edifici**

AVVERTE CHE

L'inosservanza delle disposizioni previste della presente Ordinanza sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con applicazione dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689

Gli Uffici Comunali, per quanto di loro competenza, cureranno l'osservanza della presente Ordinanza, che provvederanno ad inoltrare altresì agli enti territoriali a cui compete l'attività di controllo

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa e con ogni mezzo a disposizione

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia (L. 1034/1971 e s.m.i.) o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), da proporre rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio

Municipio, li 08/11/2013

IL SINDACO
(Dr. Luciano Porro)